

**Questioni pregiudiziali**

Se un'attività autonoma di trasporto di organi e prelievi umani effettuata a favore di ospedali e laboratori costituisca una fornitura di organi, di sangue e di latte umani, esentata dall'imposta sul valore aggiunto in forza dell'art. 13, parte A, punto 1, lett. d), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 1° luglio 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH**

(Causa C-239/09)

(2009/C 220/40)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgerichts Berlin

**Parti**

*Ricorrente:* SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

*Convenuta:* BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Se l'art. 5, n. 1, seconda e terza frase, del FlächenerwerbsVO (regolamento sull'acquisizione di fondi) adottato in attuazione dell'art. 4, n. 3, punto 1, dell'AusglLeistG (legge sulle indennità compensative), recante il testo seguente:

«Se per seminativi e pascoli esistono valutazioni a livello regionale, occorre basarsi su queste per stabilire il valore. Le valutazioni a livello regionale sono pubblicate dal ministero federale delle Finanze nella Gazzetta ufficiale»,  
violi l'art. 87 CE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) il 3 luglio 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten e John Roest**

(Causa C-242/09)

(2009/C 220/41)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof te Amsterdam

**Parti**

*Ricorrente:* Albron Catering BV

*Convenuti:* FNV Bondgenoten, John Roest

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2001/23/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che il trasferimento di diritti ed obblighi al cessionario di cui all'art. 3, n.1, parte iniziale, si configura soltanto se il cedente dell'impresa da trasferire è anche il datore di lavoro formale dei lavoratori interessati o se la tutela perseguita dalla direttiva comporta che, in caso di trasferimento di un'impresa della società operativa facente parte di un gruppo, i diritti e gli obblighi con riguardo ai lavoratori che lavorano per questa impresa si trasferiscono al cessionario se il personale già impiegato all'interno del gruppo è alle dipendenze di una società di personale (del pari facente parte del gruppo), che funge da datore di lavoro centrale.
- 2) Come sarebbe la soluzione della seconda parte della prima questione qualora i lavoratori in essa intesi, che lavorano per un'impresa facente parte di un gruppo, siano alle dipendenze di un'altra società, del pari appartenente a quel gruppo, che non sia una società di personale come descritta nella prima questione.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 luglio 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid**

(Causa C-245/09)

(2009/C 220/42)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Brussel

**Parti**

*Ricorrente:* Omalet NV

*Convenuto:* Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il giudice nazionale debba applicare l'art. 49 del Trattato ad una controversia tra il Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ed un imprenditore principale stabilito nel Belgio, quando

viene richiesta la condanna di siffatto imprenditore principale, ai sensi dell'art. 30 bis, n. 3, della legge 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l'art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007), come responsabile in solido per una parte dei debiti del subappaltatore non registrato, stabilito nel Belgio, o allorché si chiede la condanna di tale imprenditore in quanto non ha adempiuto all'obbligo di trattenuta, previsto dall'art. 30, n. 4, della legge.

- 2) (in subordine) Se l'art. 49 del Trattato osti ad un regime, come quello previsto dall'art. 30 bis, nn. 3 e 4, della legge belga 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l'art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 7 luglio 2009 — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-248/09)

(2009/C 220/43)

*Lingua processuale: il lettone*

#### Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta.

#### Parti

*Ricorrente:* SIA Pakora Pluss.

*Convenuta:* Valsts ieņēmumu dienests

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possano ritenere espletate le formalità doganali, nel senso dell'art. 1 dell'Atto di adesione [allegato IV, capo 5], nel caso in cui si presenti un manifesto di carico senza che però sia stato effettuato quanto previsto all'art. 448 del regolamento n. 2454/93 <sup>(1)</sup> (l'autorità doganale tedesca non ha adeguatamente notificato all'autorità doganale lettone la domanda della compagnia di navigazione).
- 2) In caso di soluzione negativa alla prima questione, se, in una fattispecie come quella in esame, si possa ritenere che le disposizioni che disciplinano il regime doganale (regolamento n. 2913/92 <sup>(2)</sup> e regolamento n. 2454/93) non siano da applicare in nessun caso.
- 3) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se l'allegato IV, capo 5, art. 1, dell'Atto di adesione alla Unione europea debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui una merce che circola nella Comunità allargata, dopo essere stata oggetto di formalità di esportazione, non sia immessa in libera pratica, tale merce non sia esente da dazi doganali o altre misure doganali, anche qualora non

sussistano dubbi che detta merce ha lo status di merce comunitaria.

In altri termini, se nel caso di specie risulti decisiva la circostanza che il regime doganale — immissione in libera pratica — abbia avuto fine.

- 4) Se l'imposta sul valore aggiunto debba includersi nel concetto di dazi all'importazione di cui all'art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92.
- 5) In caso di soluzione affermativa alla quarta questione, se l'obbligo di pagare l'imposta sul valore aggiunto, la quale va corrisposta come dazio all'importazione delle merci, gravi sull'obbligato principale o sul destinatario finale delle merci. Se vi siano circostanze che consentono di dividere l'obbligo di cui trattasi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) il 7 luglio 2009 — Novo Nordisk AS/Ravimiamet**

(Causa C-249/09)

(2009/C 220/44)

*Lingua processuale: l'estone*

#### Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

#### Parti

*Ricorrente:* Novo Nordisk AS

*Convenuto:* Ravimiamet

#### Questioni pregiudiziali

- a) Se l'art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE <sup>(1)</sup>, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (con modifiche e integrazioni) debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche con riferimento alle citazioni, tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute in una pubblicità per un medicinale rivolta alle persone autorizzate a prescrivere il medicinale stesso.
- b) Se l'art. 87 n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice